

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 21 Gennaio 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

***Circolare n. 5 del 2020***

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista

## ***LE NOVITÀ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE***

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza  
Dott. Nicholas Varrese

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 157/2019, di conversione del D.l. n. 124/2019, Decreto c.d. “*Collegato alla Finanziaria 2020*”, in vigore dal 25.12.2019. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito analizzate.

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Daniel Wahal  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA

### **Accollo debito d'imposta e divieto di compensazione – Art. 1**

È confermato che in caso di accollo del debito d'imposta altrui (di cui all'art. 8, co. 2, Legge n. 212/2000) l'accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti. I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

### **Cessazione Partita Iva e inibizione compensazione – Art. 2**

È confermata, con i nuovi commi 2-*quater* e 2-*quinquies* all'art. 17, D.lgs. n. 241/97 l'esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di un provvedimento di:

- cessazione della partita IVA ex art. 35, co. 15-*bis*, DPR n. 633/72. Il divieto:
  - opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, ancorché questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
  - a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.
- esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni IntraUE (VIES) ex art. 35, co.15-*bis*, DPR n. 633/72. Ha effetti:
  - relativamente ai soli crediti IVA;
  - a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.


Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:

- richiesti a rimborso (ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72);
- riportati nella dichiarazione successiva.



### Compensazione crediti tributari – Art. 3

È confermata a seguito della modifica degli artt. 17, D.lgs. n. 241/97 e 37, D.l. n. 223/2006 la previsione che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale/trimestrale
  - del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive
- per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/ bonus erogati ai dipendenti (ad esempio rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).


**In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.** Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

### Ritenute e compensazioni in appalti/subappalti – Art. 4, co. 1 e 2

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute/compensazione in appalti e subappalti introdotta dal nuovo art. 17-*bis*, D.Lgs. n. 241/97 in vigore a decorrere dall’1.1.2020.

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera/più opere o di uno/più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell’addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice /affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.



L'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice i predetti modelli F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera / servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.


Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice/affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i modelli F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice/affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto **non trova applicazione qualora** le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di “**DURC fiscale**”) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF/IRES/IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha **validità di 4 mesi dalla data del rilascio**. L'Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati. Le imprese appaltatrici/affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere / servizi affidati.

#### **Reverse charge per somministrazione di manodopera – Art. 4, co. 3 e 4**

È confermata, con l'introduzione della nuova lett. a-quinquies) al co. 6, art. 17, DPR, n. 633/72 l'estensione del *reverse charge* alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti:

- nello *split payment* ex art. 17-ter
- alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, etc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

#### **Estensione utilizzo ravvedimento – Art. 10-bis**


In sede di conversione è stato abrogato il comma 1-bis dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 che limitava l'applicazione del ravvedimento:

- ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle lett. b-bis (riduzione della sanzione a 1/7 del minimo), b-ter (riduzione a 1/6 del minimo) e b-quater (riduzione a 1/5 del minimo) del comma 1 del citato art. 13;
- ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento alle citate lett. b-bis) e b-ter).

Di conseguenza **le suddette riduzioni sanzionatorie sono, ora, estese a tutti i tributi.**

#### **Impatriati – Art. 13-ter**

Per effetto dell'art. 13-ter del D.L. 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal D.L. 34/2019, si applica già dal



2019 ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell'originaria decorrenza prevista per il 2020).

#### Utilizzo dati fatture elettroniche – Art. 14

È confermato, con l'introduzione del co. 5 dell'art. 1, D.lgs. n. 127/2015, che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

#### Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria – Art. 15

E' confermato, con la modifica dell'art. 10-*bis*, D.L. n. 119/2018, che anche per il 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Ai sensi del co. 6-*quater* dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal D.L. n. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.


È confermata l'integrazione del citato co. 6-*quater* con la previsione che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri *“esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso”* un registratore telematico. (RT)

#### Periodicità Spesometro Estero – Art. 16 co. 1-bis

In sede di conversione con la modifica del comma 3-*bis* dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va **effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura).

#### Riordino termini mod. 730 e CU (dal 2021) – Art. 16-*bis*

Per effetto dell'art. 16-*bis* co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, **dal 2021** vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.




<b>A DECORRERE DALL'1.1.2021</b>		
<b>Soggetto</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Termine</b>
<b>Contribuenti</b>	Presentazione al sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2 - 5 - 8‰	<b>Entro il 30.9</b>
<b>CAF / professionisti abilitati / sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale</b>	Invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate	Dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF / professionista / sostituto ed "elaborate" - entro il 31.5 → <b>entro il 15.6</b> - dall'1.6 al 20.6 → <b>entro il 29.6</b> - dal 21.6 al 15.7 → <b>entro il 23.7</b> - dal 16.7 al 31.8 → <b>entro il 15.9</b> - dall'1.9 al 30.9 → <b>entro il 30.9</b>
	Il sostituto d'imposta effettua l'addebito / accredito delle somme risultanti dalla dichiarazione in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo presente che lo stesso va eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni).	
<b>CAF e professionisti abilitati</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative	<b>Entro il 10.11</b>
<b>Sostituto d'imposta</b>	Invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni	<b>Entro il 16.3</b> dell'anno di invio delle comunicazioni da parte del CAF unitamente alle certificazioni

È altresì fissato al **16.3** il termine entro il quale il sostituto d'imposta è tenuto ad **inviare la CU all'Agenzia delle Entrate** ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti, rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi).

### **Imposta di bollo fatture elettroniche – Art. 17**

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati. In sede di conversione è previsto che, **in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.**



### Limite utilizzo denaro contante – Art. 18

È confermata, a seguito dell'introduzione del nuovo co. 3-*bis* all'art. 49, D.lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

### Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22

Viene confermato il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/ compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a € 400.000.

In sede di conversione è prevista l'estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

### Compensazione somme iscritte a ruolo

#### con crediti P.A. – Art. 37 co. 1-*bis*


In sede di conversione è prevista anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese/lavoratori autonomi, di **compensare, utilizzando il mod. F24 "crediti PPAA"**, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

### Reati tributari – Art. 39

È confermata la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto in esame.


In particolare ora è disposto che:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, co. 1, del citato Decreto è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).  
Con l'aggiunta dell'art. 25-*quinqüiesdecies* lett. a) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;



- con l'aggiunta del comma 2-*bis* all'art. 2 del citato Decreto se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.  
Con l'aggiunta dell'art. 25-*quinqüesdecies* lett. b) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).  
Con l'aggiunta dell'art. 25-*quinqüesdecies* lett. c) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  - l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).  
Con la modifica del comma 1-*ter* è previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente (in precedenza singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l'aggiunta dell'art. 25-*quinqüesdecies* lett. d) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.  
Con l'aggiunta del comma 2-*bis* all'art. 8 del citato Decreto se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza, con l'aggiunta dell'art. 25-*quinqüesdecies* lett. e) al D.Lgs. n. 231/2001 è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  - in caso di occultamento/distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).  
Con l'aggiunta dell'art. 25-*quinqüesdecies* lett. f) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;





- con l'aggiunta dell'art. 25-*quinqüesdecies* lett. g) al D.Lgs. n. 231/2001 in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- se, in seguito alla commissione dei reati di cui alle lett. da a) a g) del citato art. 25-*quinqüesdecies*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3;
- nei casi di cui alle citate lett. da a) a g) e nel caso di conseguimento di un profitto rilevante con conseguente applicazione della sanzione aumentata di 1/3 sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001:
  - divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Acconto IRPEF/IRES/IRAP soggetti ISA – Art. 58**

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), **l'acconto IRPEF/IRES/IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%)**. La disposizione è applicabile anche ai soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR. Per l'acconto 2019 è "fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata). L'acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento e porgiamo distinti saluti.

*Balin & Associati*